



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA  
SEZIONE DI CATANIA**

Prot. n. 344 del 7 febbraio 2019

Ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati  
compresi nella circoscrizione territoriale del T.A.R. Catania

*OGGETTO: L. 21/1/1994 N. 53 e Decreto Ministro della Giustizia 27/05/1994.  
Adempimenti.*

Si fa riferimento alla L. 53/1994 e al D.M. indicato in oggetto che attribuiscono agli avvocati la facoltà di eseguire la notificazione di atti avvalendosi del servizio postale, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.

In particolare, l'articolo 10 della L. 53/2014 prevede che "Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura apposita marca il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia". Il DM 27/05/1994 fissa i seguenti importi delle marche da bollo da apporre sugli atti notificati:

- £ 5.000 pari ad € 2,59 per gli atti aventi fino a due destinatari
- £ 15.000 pari ad € 7,75 per gli atti aventi da tre a sei destinatari
- £ 24.000 pari ad € 12,39 per gli atti aventi più di sei destinatari.

A tale proposito, si comunica che da qualche mese questo ufficio ha messo in atto un sistema di verifica del pagamento degli importi sopra indicati, prevedendo una fase transitoria nella quale, mediante una comunicazione di cortesia, gli avvocati vengono invitati all'adempimento entro un termine di 10 giorni.

Con la presente nota si desidera che Codesti Consigli dell'Ordine in indirizzo portino a conoscenza dei loro iscritti che l'invio della comunicazione di cortesia, non essendo contemplato dalla normativa sopra citata, sarà protrato solo fino ai ricorsi depositati entro il mese di febbraio c.a.

A regime, dunque, a partire dai ricorsi depositati dal 1 marzo 2019, il controllo sul rispetto della normativa in materia di bollo, effettuato al momento del deposito dell'atto, darà luogo con immediatezza alla segnalazione al competente ufficio nel caso in cui l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in maniera insufficiente.

Si ricorda che le marche apposte devono essere annullate secondo le modalità prescritte dall'art. 12 DPR n. 642/1972, che così prescrive: "L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o

della data o di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio. Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. Sulle marche da bollo non e' consentito scrivere ne' apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi. E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza”.

Pertanto l'apposizione della marca su un foglio bianco e/o il mancato rispetto dell'art. 12 sopra citato sarà considerato alla stregua del mancato assolvimento dell'imposta.

Si resta disponibile a fornire qualsiasi chiarimento e si inviano distinti saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**D.ssa Maria Letizia Pittari**

**PITTARI MARIA**  
**LETIZIA**  
**07.02.2019**  
**10:46:57 UTC**